

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 205**

presentata dai Consiglieri regionali  
SATTA Gian Franco - AGUS - CADDEO - LOI - ORRÙ - PIU - STARA - ZEDDA Massimo

il 10 settembre 2020

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6  
(Legge quadro in materia di consorzi di bonifica)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

L'attività svolta dai consorzi di bonifica riveste un ruolo fondamentale per il comparto agro - pastorale, che in Sardegna costituisce una delle principali fonti di reddito e di occupazione. La presente proposta di legge si propone di garantire un maggiore coinvolgimento del Consiglio regionale con l'obiettivo di potenziare le finalità perseguite attraverso la vigente legge-quadro.

La proposta di legge si propone di rafforzare le funzioni di controllo che l'Amministrazione regionale esercita sulle attività dei consorzi di bonifica, allo scopo di assicurare il rispetto degli obiettivi assegnati. Per garantire una maggiore efficacia nell'individuazione degli stessi obiettivi, si assicura il coinvolgimento della Commissione consiliare competente nella valutazione di quegli aspetti che producono effetti diretti dal punto di vista sociale, economico e ambientale per il settore agricolo nel rispetto delle direttive europee e nazionali, con particolare riferimento a quanto previsto nell'articolo 10 (Contributo irriguo) e nell'articolo 8 (Premialità) della presente legge.

Con le modifiche proposte, inoltre, si specificano i livelli minimi di diritto di iniziativa in capo al consiglio dei delegati, rappresentanti diretti dei consorziati, ai quali, ai sensi della presente legge - quadro competono le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull'attività amministrativa attraverso la definizione degli obiettivi da conseguire e dei programmi da attuare ai quali consegue la predisposizione di un nuovo schema di statuto per i consorzi, in sostituzione di quello vigente adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 54/9 del 14 ottobre 2008.

Attualmente, infatti, lo schema di statuto vigente prevede la convocazione del consiglio dei delegati non meno di due volte all'anno, che verosimilmente coincidono con le due sedute per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Ogni altra ulteriore convocazione, invece, ai sensi dell'articolo 6 dello schema di statuto vigente, compete al presidente del consorzio su motivata

richiesta da parte della metà dei componenti del consiglio di amministrazione, non prevedendo alcun diritto di iniziativa in capo ai consiglieri delegati. A nostro avviso sarebbe opportuno correggere questo deficit di rappresentanza, conformandolo alle prerogative spettanti agli altri organismi pubblici, prevedendo per statuto un diritto di iniziativa vincolante a richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri delegati, per richiedere la loro convocazione al fine di discutere i punti sottoscritti e inseriti all'ordine del giorno oggetto della richiesta di convocazione presentata al presidente del consorzio.

La presente proposta di legge consta di n. 7 articoli, come illustrati di seguito:

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2008 (Piano regionali di bonifica e di riordino fondiario);
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2008 (Premialità);
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 2008 (Contributo irriguo);
- Art. 4 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2008 (Statuto);
- Art. 5 - Modifica dell'articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2008 (Indirizzo regionale);
- Art. 6 - Norma finanziaria;
- Art. 7 - Entrata in vigore.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2008 (Piano regionale di bonifica e rior-dino fondiario)

1. All'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dopo le parole "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura" sono aggiunte le seguenti: "previo parere della Commissione consiliare competente";
- b) al comma 5 dopo le parole "entro i successivi tre mesi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura" sono aggiunte le seguenti: "previo parere della Commissione consiliare competente e".

### Art. 2

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2008 (Premialità)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2008, dopo le parole "adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura" sono aggiunte le seguenti: "previo parere della Commissione consiliare competente".

### Art. 3

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 2008 (Contributo irriguo)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 2008, dopo le parole "sono determinati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore com-

petente in materia di agricoltura" sono aggiunte le seguenti: "previo parere della Commissione consiliare competente".

#### Art. 4

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2008 (Statuto)

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2008, dopo le parole "Lo statuto disciplina le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio di bonifica" sono aggiunte le seguenti: "e garantisce al consiglio dei delegati, con richiesta motivata da almeno 1/3 dei suoi componenti, la convocazione del consiglio per discutere gli argomenti inseriti nella richiesta inviata al presidente del consorzio di bonifica".

#### Art. 5

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2008 (Indirizzo regionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2008, dopo le parole "la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura" sono aggiunte le seguenti: "previo parere della Commissione consiliare competente".

#### Art. 6

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

#### Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).